FANTOZZI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

LA DISCIPLINA FISCALE DELLE CRIPTOVALUTE

DANIELE MAJORANA

Dottore Commercialista Revisore Legale Chartered Accountant (ACA)

LA DISCIPLINA FISCALE DELLE CRIPTOVALUTE

Disciplina IVA del cambio di valute virtuali in valute tradizionali		
I redditi conseguiti con il trading di bitcoins		
I redditi conseguiti dai miners	10	
Il monitoraggio fiscale	11	
Disciplina Initial Coin Offering (ICO)	13	
Qualificazioni IFRS adopters	18	
Qualificazioni BITCOINS all'estero		
CONCLUSIONI	20	

DISCIPLINA IVA DEL CAMBIO DI VALUTE VIRTUALI IN VALUTE TRADIZIONALI

Secondo la **CGUE** (Sent. 22.10.2015, causa C-264/14) le criptovalute non hanno "altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento", al pari delle valute tradizionali, aventi corso legale. Pertanto, il cambio di valute tradizionali in valuta virtuale (es. «bitcoin») e viceversa dà luogo ad <u>un'operazione finanziaria</u>, rilevante ai fini IVA ma che beneficia dell'esenzione del tributo.

Tale fattispecie, infatti, coinvolge gli articoli che seguono della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA):

- Art. 2, paragrafo 1, let. c): «le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale»;
- Art. 135, let. e): «Gli Stati membri esentano le operazioni (...) compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d'oro, d'argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici»;

DISCIPLINA IVA DEL CAMBIO DI VALUTE VIRTUALI IN VALUTE TRADIZIONALI

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016

Parere AdE: La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi (ergo: mezzo di pagamento) riconoscendone il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge.

In ossequio a quanto affermato dalla CGUE, si ritiene che l'attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, sia rilevante oltre agli effetti dell'IVA anche a quelli IRES e IRAP.

Sotto il profilo IVA l'operazione si configura esente, ex art. 10, c.1, num. 3) DPR 633/72

DISCIPLINA IVA DEL CAMBIO DI VALUTE VIRTUALI IN VALUTE TRADIZIONALI

Ai fini IVA, le cause di esenzione devono essere interpretate in senso restrittivo, poiché esse costituiscono una deroga al principio generale in base al quale l'imposta è riscossa per ogni prestazione di servizi a titolo oneroso da parte di un soggetto passivo. Tuttavia, da parte dei singoli legislatori nazionali, le diverse traduzione della medesima disposizione non consentono di determinare se essa debba applicarsi esclusivamente ad operazioni riguardanti le valute tradizionali ovvero anche quelle concernenti valute di altra natura.

NORMA ITALIANA «le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambi»

Accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato, sulla base della **fiducia** (Ris. 72/2016) Direttiva IVA: «Gli Stati membri esentano le operazioni (...) compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d'oro, d'argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici»

Esenzione IVA come mezzo di pagamento

(AdE, Ris. n. 72/E del 2.09.2016)

Scambio immediato di una valuta contro una valuta differente

Sostituto d'imposta: ai fini della tassazione IRPEF <u>le operazioni a pronti (acquisti e vendite)</u> di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa.

Ai sensi **dell'art. 67, comma 1-ter, T.U.I.R**. la **finalità speculativa** risulta integrata qualora:

- i. le plusvalenze (minusvalenze) siano "realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti <u>da</u> <u>depositi o conti correnti</u>";
- ii. "a condizione che nel periodo d'imposta la **giacenza** dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia <u>superiore a cento</u> milioni di lire (€ 51.645,69) per almeno sette giorni lavorativi continui"

IN TALI CASI LA PLUSVALENZA SUI BITCOINS SCONTA L'IMPOSTA SOSTITUTIVA AL 26%

Operazione Speculativa – annotazioni di carattere fiscale

- a) Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo di imposta (1° gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto di tassazione). A tale fine si può utilizzare il cambio pubblicato sul sito dove è stato acquistata la valuta o quello su cui sono state effettuate la maggior parte delle operazioni;
- b) Qualora la condizione (giacenza media) non risulti integrata, le minusvalenze non sono deducibili;
- c) La giacenza media va verificata rispetto all'insieme dei wallet detenuti (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web, a seconda della tecnologia del mezzo di conservazione). Parte della dottrina include in tale ammontare anche l'importo delle valute estere tradizionali eventualmente detenute;
- d) Ai fini della determinazione della plus/minus occorre utilizzare il costo d'acquisto e si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente (LIFO);
- e) Per i bitcoins ricevuti «a titolo gratuito», il costo iniziale è quello sostenuto dal donante;

Operazione Speculativa – annotazioni di carattere fiscale

- f) I redditi diversi rivenienti da valute estere sono assoggettati a tassazione esclusivamente in dichiarazione. Per tali redditi, non ha effetto l'opzione per il risparmio amministrato (art. 6, comma 1, d.lgs. 461/1997);
- g) In caso di opzione per il "regime del risparmio gestito" (art. 7 D.Lgs. n. 461/1997), le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere concorrono a determinare il risultato di gestione fiscalmente rilevante;
- h) Le plusvalenze in oggetto possono essere compensate, oltre che con le minusvalenze della stessa specie (i.e. derivanti dalla cessione di criptovalute o di altre valute estere aventi corso legale), anche con le altre minusvalenze conseguite (art. 68, comma 5, TUIR) quali, ad es. quelli rivenienti dalla vendita di partecipazioni qualificate e non qualificate, e/o dalla cessione o chiusura di contratti derivati, ecc. (art. 67, comma 1, lett. c, c-bis, c-ter e c-quater, TUIR). Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore a quello delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Operazione Speculativa – annotazioni di carattere fiscale

- i) L'intermediario è tenuto (art. 10, d.lgs. 461/97):
 - a rilasciare al contribuente apposita certificazione che riporta i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate (generalità, codice fiscale, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, le quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione, nonché eventuali corrispettivi);
 - a compilare il quadro SO del modello 770 Ordinario.

QUESTIONE APERTA: Il wallet è assimilabile ad un deposito o ad un un conto corrente? Nella sostanza è solo una memoria elettronica

REGIME FISCALE DEL "MINING VIRTUALE"

I compensi in bitcoins ricevuti dal "minatore" possono valere anche centinaia o migliaia di euro.

Se si tiene conto dell'organizzazione e delle risorse necessarie alla "produzione" di tali beni, si può ritenere che il controvalore in euro delle monete virtuali ricevute costituisca un corrispettivo rilevante ai fini della produzione del reddito abituale d'impresa, con possibilità di dedurre i costi inerenti a tale attività.

Ove, invece, i redditi conseguiti fossero di natura occasionale (<€ 5.000) essi andrebbero inclusi tra i redditi diversi, in cui i ricavi sono tassati al lordo dei costi sostenuti.

MONITORAGGIO FISCALE

La normativa sul monitoraggio fiscale, al fine di dare concreta attuazione al principio della world wide taxation , ha l'obiettivo di palesare alle autorità fiscali nazionali, le attività estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. A tale fine "le persone fisiche [...] residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi" (art. 4, comma 1, del Decreto Legge (D.L.) n. 167/1990)

L'AdE (risposta all'interpello n. 956-39/2018) ha chiarito che «poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali [...] anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW, indicando alla colonna 3 («codice individuazione bene») il codice 14 – «Altre attività estere di natura finanziaria» [...] Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale».

MONITORAGGIO FISCALE

<u>L'AdE non specifica quale "codice Stato estero"</u> indicare nel quadro RW. Nel caso in cui le criptovalute siano detenute per il tramite di un *exchanger*, si potrebbe indicare il codice del Paese presso cui si trova il conto corrente estero della piattaforma sul quale è stato trasferito il denaro successivamente convertito in valuta virtuale. Un dubbio permane, invece, in relazione al "codice Stato estero" da indicare nell'ipotesi in cui le criptovalute siano detenute su un wallet privato.

La localizzazione delle criptovalute assume particolare rilevanza, oltre che per una corretta compilazione del quadro RW, anche:

- ai fini della determinazione delle sanzioni applicabili in caso di omessa o parziale compilazione del quadro RW (dal 3% al 15% per i paesi collaborativi, dal 6% al 30% per gli altri paesi);
- Ai fini dell'applicazione o meno del «raddoppio dei termini» dell'accertamento per le attività finanziarie detenute in Paesi non collaborativi.

Infine, l'AdE ha precisato che le valute virtuali non sono soggette all'IVAFE "in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura «bancaria»".

DISCIPLINA «UTILITY TOKEN» (ADE RISPOSTA AD INTERPELLO NUM. 14/2018)

Gli *utility token* sono emessi da una società (tramite un cd. *White paper*) con l'obiettivo di raccogliere fondi in criptovalute per la realizzazione di un progetto specifico e consentono al possessore di ottenere beni ovvero servizi dalla società emittente.

I titolari dei token potranno restituirli in qualsiasi momento alla Società emittente per fruire dei beni e servizi che la stessa è autorizzata a vendere.

L'acquirente potrà cedere il token a terzi, a fronte di un corrispettivo in valuta corrente o valuta virtuale.

La Società emittente potrà decidere di cedere a terzi i token detenuti, ricevendo in cambio valuta corrente o valuta virtuale.

(AdE, Risposta ad Interpello num. 14/2018)

Al **fini IVA**, gli utility token possono essere assimilati ai *voucher*, quali strumenti che conferiscono al detentore il diritto a beneficiare di determinati beni e/o servizi.

L'IVA sarà esigibile al momento <u>della spendita del voucher</u>, ossia all'atto dell'acquisto del bene/servizio che lo stesso incorpora (i.e. consumo finale), mentre **l'emissione e la circolazione dei voucher**, configurando una movimentazione finanziaria e non un'anticipazione della cessione/prestazione cui i "buoni" stessi fanno riferimento, **non sarà rilevante ai fini del tributo** (Ris. 22 febbraio 2011, n. 21/E).

Il cambio tra valuta virtuale *versus* valuta tradizionale, e viceversa, sarà *esente ai fini IVA* (Ris. 2 settembre 2016, n. 72/E).

(AdE, Risposta ad Interpello num. 14/2018)

I componenti di reddito relativi alla cessione dei beni e/o all'erogazione delle prestazioni di servizi cui hanno diritto i possessori dei token saranno rilevanti al momento:

- della relativa imputazione al conto economico per i soggetti diversi dalle microimprese (art. 2435-ter C.C.);
- in cui la cessione di beni/prestazione di servizi è considerata effettuata per le micro-imprese (art. 109, commi 1 e 2, TUIR).

(AdE, Risposta ad Interpello num. 14/2018)

Ai **fini l'IRAP** rilevano le voci di bilancio (principio della «*presa diretta dal bilancio*»); pertanto, le somme incassate a fronte dell'assegnazione dei predetti utility token non concorrono nemmeno alla formazione della base imponibile IRAP, in quanto non impattano sulle voci del conto economico rilevanti ai fini del tributo.

La disponibilità di valuta virtuale a fine esercizio di proprietà della Società, deve essere valutata in base al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, (valore normale), ossia il valore corrispondente alla quotazione delle criptovalute al termine dell'esercizio (Risoluzione n. 72/E del 2016).

A tal fine potrebbe ben farsi riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme *on line* in cui avvengono le compravendite di valute virtuali. Tale valutazione, non ha effetti ai fini IRAP, in quanto non impatta su voci rilevanti ai fini del tributo regionale.

(AdE, Risposta ad Interpello num. 14/2018)

I **compensi** erogati dalla Società nella forma di token ai propri amministratori, dipendenti e, eventualmente, ad altri soggetti, in ossequio al principio di «onnicomprensività» (art. 51 TUIR), costituiscono reddito imponibile per il percettore, da assoggettare a ritenuta d'acconto (art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), sempreché il «valore normale» di tale compenso in natura superi, per ciascun percettore, nel periodo d'imposta, euro 258,23.

Ai fini della tassazione dei redditi realizzati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di una attività di impresa, che detengono gli *utility token*, si ritiene che gli stessi costituiscono rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine (quando sarà disponibile) il prodotto o il servizio e, pertanto, sono suscettibili di generare un reddito diverso di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR) da indicare nel quadro RT del Modello Redditi - Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento.

QUALIFICAZIONI IFRS:

IFRS Conceptual Framework		ASSET: risorsa controllata dall'entità come risultato di eventi passati e dai quali sono attesi dei benefici economici futuri	\
DISPONIBILITA' LIQUIDE (IAS 32)	Cassa	emesse o garantite da un Governo o da uno Stato (IAS 7)	X
	Cash equivalent	Disponibilità liquide equivalenti rappresentano investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un <i>irrilevante rischio di variazione del loro valore</i> » (IAS 7)	×
Strume (IAS 32	enti Finanziari 2)	 Uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità; Un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità" 	X
	oilizzazioni eriali (IAS 38)	Attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica	/
Rimanenze (IAS 2)		Asset detenuti per la vendita (Test del <i>normale</i> svolgimento dell'attività)	\

QUALIFICAZIONI ALL'ESTERO

PAESE	QUALIFICAZIONE FISCALE
FRANCIA	Commodity soggetta a capital gains
USA	Partecipazione, soggetta a capital gains
GERMANIA	Denaro privato (monete da collezione). Esentasse se detenute per oltre 12 mesi
GIAPPONE	Commodity che producono redditi diversi soggetti a tassazione progressiva
IRLANDA	Strumenti negoziabili soggetti a capital gains ed esenti IVA



CONCLUSIONI



FANTOZZI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Via Sicilia, 66 00187 ROMA Tel. +39 06 4200611 Fax +39 06 42011976 studiorm@fantozzieassociati.it Via Privata Maria Teresa, 11 20123 MILANO Tel. +39 02 7260591 Fax +39 02 72605950 studiomi@fantozzieassociati.it Via Farini, 2 40124 BOLOGNA Tel. +39 051 27771 Fax +39 051 277733 studiobo@fantozzieassociati.it